

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Seconda civile e crisi d'impresa****ORDINANZA**

Il Giudice designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,

Letto il Ricorso denominato *ISTANZA DI RICHIESTA INAUDITA ALTERA PARTE DI MISURA CAUTELARE EX ART. 54, COMMA 1, D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 SS.MM.II* nell'interesse

REA MI-

; con sede legale in  
20151 – C.F. e n. di iscrizione al Registro delle

dell'amministratore unico dott. con  
– Mi

persona dell'amministratore delegato dott. con sede legale in  
20151 –

di Milano Monza Brianza Lodi, sub n. REA MI-

dell'amministratore delegato dott.

con sede legale in 20151 –

( ), in persona dell'amministratore unico dott.

- ), in persona dell'amministratore unico dott. e

, sub n. 1



tutte rappresentate e difese, anche in via disgiunta tra loro, come da procure alle lite allegate, sottoscritte e autenticate anche digitalmente e congiunte agli originali del ricorso mediante deposito con la medesima busta telematica, ex art. 83 c.p.c. da

–  
[redacted] – indirizzo PEC: [redacted]  
[redacted] ri (C.F. [redacted])  
[redacted] – indirizzo PEC: [redacted] del Foro di  
Milano ed elettivamente domiciliate presso il loro studio professionale sito in 20121 – Milano, via Broletto 20, oltre che presso gli indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati.

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue:

*“...INSTANO affinché codesto Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e previa adozione di ogni più opportuno provvedimento, voglia, con decreto inaudita altera parte (atteso il pericolo in ogni possibile dilazione), e, solo in subordine, previa convocazione delle parti e fissazione della relativa udienza: (i) ordinare all’ [redacted] per la Provincia di Milano (ovvero ad ogni altro Ufficio dell’ [redacted] competente per territorio o materia) di astenersi dall’intraprendere ovvero dal proseguire, nei confronti rispettivamente di [redacted] e [redacted] qualsivoglia ulteriore attività esecutiva, anche di natura speciale, o cautelare conseguente, rispettivamente, al Preavviso di Fermo (come definito in narrativa) e alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (come definita in narrativa), ivi inclusa l’adozione dei provvedimenti di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria e di ogni altro atto della procedura di riscossione, sino alla definizione del giudizio di omologazione del Concordato Semplificato (come definito in narrativa) e, in subordine, per tutta la durata della Procedura (come definita in narrativa), ovvero, per il diverso termine ritenuto di giustizia; 12 (ii) ordinare all’ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano e/o all’ [redacted] di Milano (ovvero ad ogni altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per territorio o materia) e/o alle Società Concessionarie (come definite in narrativa), per quanto di rispettiva competenza, di astenersi dall’avviare o dal proseguire, nei confronti, rispettivamente di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] qualsivoglia azione esecutiva, anche di natura speciale, cautelare o concorsuale a tutela dei crediti oggetto dei Carichi Erariali Iscritti a Ruolo e*



*Scaduti (come definiti in narrativa), delle Cartelle di Pagamento in Scadenza (come definita in narrativa), nonché di eventuali ulteriori titoli già ottenuti, ovvero di qualsiasi altra iniziativa di riscossione in relazione ai predetti crediti sino all'omologa del Concordato Semplificato (come definito in narrativa) e, in subordine, per tutta la durata della Procedura (come definita in narrativa), ovvero per il diverso termine ritenuto di giustizia; (iii) (iv) ordinare all' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano (ovvero ad ogni altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio o materia) e/o all' [redacted] di Milano (ovvero ad ogni altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per territorio o materia) e/o alle Società Concessionarie (come definite in narrativa), per quanto di rispettiva competenza, di astenersi dall'avviare o dal proseguire, nei confronti nei confronti, rispettivamente di [redacted] [redacted] [redacted]*

*[redacted] e [redacted] qualsivoglia azione esecutiva, anche di natura speciale, cautelare o concorsuale a tutela dei crediti sorti nei confronti di ciascuna società del [redacted] (come definito in narrativa) anteriormente al deposito del Ricorso con Riserva (come definito in narrativa) e del Ricorso con Riserva Redrive (come definito in narrativa), nonché agli ulteriori titoli già formati; sino all'omologa del Concordato Semplificato (come definito in narrativa) e, in subordine, per tutta la durata della Procedura (come definita in narrativa) o per il diverso termine ritenuto di giustizia; per quanto occorrer possa, di inibire, rispettivamente, a [redacted] [redacted] [redacted]*

*[redacted] e [redacted] l'effettuazione di qualsivoglia pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, dell' [redacted] e/o [redacted] Società Concessionarie (come definite in narrativa) in relazione ai crediti oggetto del Preavviso di Fermo (come definito in narrativa), della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (come definita in narrativa), dei Carichi Erariali Iscritti a Ruolo Scaduti (come definiti in narrativa), delle Cartelle di Pagamento in Scadenza (come definite in narrativa), degli eventuali ulteriori titoli già ottenuti, nonché dei crediti sorti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell' [redacted] in data antecedente al deposito del Ricorso con Riserva (come definito in narrativa) e del Ricorso con Riserva Redrive (come definito in narrativa), fino all'omologa del Concordato Semplificato e, in subordine, per tutta la durata della Procedura (come definita in narrativa), ovvero per il diverso termine ritenuto di giustizia.”;*

letta la memoria di costituzione ed opposizione per l' [redacted] [redacted] (c.f. [redacted]), in persona del Direttore in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. [redacted]) e



con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria, all'indirizzo p.e.c. [redacted] –  
*creditore opponente;*

### **OSSERVA**

rilevato che nel ricorso viene argomentato in punto urgenza e *periculum in mora* che: “...per quanto riguarda il *periculum in mora*, è già stato evidenziato (cfr. punto §13 che precede) come l'eventuale soddisfacimento in via coattiva della pretesa dell'Agenzia delle Entrate e/o [redacted] e/o delle eventuali Società Concessionarie possa: a) b) in primo luogo, comportare il soddisfacimento preferenziale di un singolo creditore, con conseguente lesione del principio della *par condicio creditorum*; in secondo luogo, incidere in modo significativo sull'attuabilità dei Piani di Concordato Semplificato predisposto da ciascuna società del [redacted] e, conseguentemente, sulla proposta formulata ai rispettivi creditori. Il tutto con il pericolo concreto che – in imminenza della celebrazione dell'Udienza – le Società del [redacted] si trovino in una condizione tale da non poter perseguire lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto. Tale eventualità, oltre a compromettere l'attuabilità della proposta formulata da ciascuna società del [redacted] priverebbe i rispettivi creditori dell'“utilità” garantita dal Concordato Semplificato, ponendosi astrattamente in contrasto con il principio sancito dall'art. 7, comma 2, del CCII. Quest'ultimo, come noto, impone, infatti, al giudice di privilegiare – ove non manifestamente inammissibili o inadeguate – le soluzioni concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale, purché idonee a garantire la convenienza per i creditori. In tale prospettiva, la concessione della Misura Cautelare si configura quale presidio funzionale alla tutela di detto principio, in quanto volta a preservare l'attuabilità della proposta formulata dalle Società del [redacted] che non solo non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata ma comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. In questo contesto, il *periculum in mora* si manifesta, inoltre, anche nel rischio concreto che ogni ritardo nell'adozione della Misura Cautelare renda inefficace la tutela richiesta e vanifichi gli effetti della procedura in corso. Proprio in ragione dell'urgenza e dell'irreversibilità del pregiudizio prospettato, si ritiene giustificata la concessione della misura cautelare inaudita altera parte, quale strumento necessario per preservare l'integrità patrimoniale della Società e garantire la prosecuzione ordinata del percorso di liquidazione; la Misura Cautelare appare – a parere di chi scrive – proporzionata tenuto conto del necessario bilanciamento tra gli effetti che essa comporta per il creditore procedente e i benefici attesi in caso di esito positivo della presente Procedura. Qualora codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere la presente istanza, il creditore non verrebbe privato in via definitiva del proprio



*diritto, che risulterebbe semplicemente sospeso in via temporanea, nell'interesse collettivo della massa creditoria. Il sacrificio temporaneo richiesto all'Agenzia delle Entrate e [redacted] [redacted] (i.e. attendere, verosimilmente, 12 giorni per la celebrazione dell'Udienza) appare dunque giustificato dalla prospettiva di una migliore soddisfazione complessiva di tutti i creditori in luogo della mera tutela degli interessi del singolo che abbia potuto antergarsi agli altri creditori per tempestività nelle azioni; l'estrema urgenza e l'assoluta necessità di poter ottenere un provvedimento inaudita altera parte, risiede per tabulas nel fatto che la controparte – già a partire dal 13 aprile p.v. – potrà iniziare l'esecuzione forzata anche con riferimento anche alle Cartelle di Pagamento in Scadenza.”;*

rilevato che nel parere dell'ausiliario il requisito del *fumus* è correttamente argomentato nella sua sussistenza come segue, quanto alla non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento in concreto per mezzo di uno strumento di regolazione individuato e in ordine alla perseguibilità degli effetti positivi dello strumento predetto: “...Il requisito in esame assume rilievo in primo luogo ai fini della verifica del presupposto del *fumus boni iuris*. In proposito, la Società richiama la giurisprudenza secondo la quale, a tal fine “deve innanzitutto sussistere allo stato degli atti una ragionevole probabilità dell'esistenza del diritto del richiedente e che emergano, già da una valutazione sommaria, elementi sufficienti a comprovare una ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa giuridica dedotta”, dovendosi “il *fumus*, [...] identificare nella non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento in concreto anticipato per mezzo di uno strumento di regolazione individuato, alla luce degli elementi in concreto disponibili” Nel caso del concordato semplificato, che è procedura liquidatoria, la “ragionevolezza della perseguibilità” attiene alla prospettiva di ritenere verificati i requisiti di cui all'articolo 25-sexies, comma 5, con riguardo in particolare alla “fattibilità del piano di liquidazione” e alla possibilità di accertare che “la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale ... e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore”. Ora, nel caso specifico delle società del gruppo **Parte\_1** le analisi volte all'espressione del parere richiesto al sottoscritto ausiliario con il Decreto di fissazione dell'udienza di omologa richiamato in premessa e gli accorgimenti introdotti al fine di mitigare le principali incertezze in punto “fattibilità” del piano liquidatorio della Società, hanno consentito di raggiungere un ragionevole convincimento in merito alla preferibilità dell'ipotesi concordataria rispetto alla prospettiva alternativa della liquidazione giudiziale, consentendo altresì di constatare che la liquidazione dei rispettivi patrimoni e i promessi apporti di finanza esterna appaiono nel loro insieme idonei ad assicurare, “un'utilità a ciascun creditore”, nel rispetto della causa di prelazione. Pare allo scrivente, dunque, che sussista una ragione “forte” a sostegno della richiesta formulata



dalla Società, per la tutela dell'interesse della totalità dei creditori (tra i quali i lavoratori dipendenti) ad aspirare ai benefici attesi dal piano liquidatorio in concordato semplificato, rispetto al migliore potenziale soddisfacimento di un singolo creditore. In questo quadro, la "forza" della ragione che supporta la richiesta in termini di *fumus boni iuris* si propaga anche sotto il profilo del *periculum in mora*. Anche in questo ambito, il parere non può essere reso in termini di certezza, ma tiene conto di una valutazione positiva di ragionevolezza delle motivazioni esposte dalla Società nel ricorso, non potendosi accettare il rischio che una eventuale azione esecutiva da parte di un singolo creditore privi una o più delle società del gruppo della disponibilità delle risorse finanziarie o dei beni necessari per l'attuazione del piano liquidatorio in concordato semplificato, secondo le previsioni formulate. ... Per le motivazioni illustrate nelle pagine precedenti, lo scrivente esprime in conclusione il parere che la richiesta di misura cautelare richiesta dalle società del gruppo **Parte\_1** in concordato semplificato nei confronti di [REDACTED], come concessa con Decreto del 29 marzo 2026, oltre che ammissibile, sia fondata su ragioni idonee a suggerirne la conferma, per quanto attiene alla sua utilità al perseguimento degli effetti positivi dello strumento di regolazione dell'insolvenza adottato.”;

richiamato in ogni caso il parere positivo all'omologazione dell'ausiliario in data 27 febbraio 2026 nonché la nota informativa finale in vista dell'udienza di omologazione, in cui si è dato atto dell'incameramento della finanza esterna sul c.c. della procedura, della ragionevole fattibilità economica, dell'utilità concreta e specifica assegnata a ciascuno dei creditori chirografari e del rispetto della causa concreta, dell'evidente maggior vantaggio dell'alternativa liquidatoria, del rispetto della causa di prelazione con distribuzione secondo APR;

evidenziato che la valutazione di sussistenza del *fumus boni iuris* deve essere oggi ribadita, atteso che a scioglimento della riserva in data 23 aprile 2026 il Tribunale ha deciso di omologare il concordato semplificato, rigettando l'opposizione dell'

[REDACTED] per le medesime ragioni spiegate in questa sede, con motivazioni che integralmente si richiamano *per relationem*: “Con memoria depositata, [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito anche “[REDACTED]”) ha chiesto il rigetto dell'omologazione del concordato semplificato in esame, con vittoria di spese del giudizio, per le seguenti ragioni sinteticamente esposte:

- la tesi della maggior convenienza del concordato semplificato rispetto allo scenario liquidatorio è basata su una ricostruzione dell'alternativa puramente ipotetica e non corretta: la descritta compensazione basata su presunti crediti IVA – non certi né liquidi né esigibili - la cui esistenza non è stata certificata dall'Agenzia fiscale, emergendo



*anche una condotta omissiva delle società ricorrenti, che non hanno dato riscontro ai questionari a tal fine inviati dall’Agenzia dell’Entrate;*

- *le ricorrenti, nonostante sussista un ingente debito tributario certificato di circa € 30,5 milioni, avrebbero assunto durante le trattative ed in corso di composizione un comportamento scorretto e contrario a buona fede, omettendo di convocare il creditore erariale al “tavolo negoziale”, seguendo una strategia elusiva, al solo scopo di giungere alla presente proposta di concordato semplificato, che prevede una falcidia rilevante del credito erariale pari a circa 80%;*
- *vi è una carenza di prova del presupposto di sussidiarietà e di impraticabilità delle soluzioni alternative, in quanto il “gruppo” ricorrente non ha tentato né prospettato la conclusione di accordi ex art. 57 CCII né si è determinata per il deposito di un piano di concordato preventivo “ordinario”, procedimenti che avrebbero “costretto” le società a garantire al creditore erariale percentuali soddisfattive più elevate, allo scopo di ricercare con [redacted] soluzioni negoziali in contraddittorio, per la positiva conclusione di un accordo.*

*L’opposizione è infondata, anche alla luce della lettura della condivisibile nota depositata dall’ausiliario in data 20 aprile 2026 e della replica in udienza svolta da parte ricorrente.*

*Occorre anzitutto premettere che, come esplicito nell’opposizione, in caso di mancata individuazione delle soluzioni di cui all’art. 23 co. 1 CCII, all’esito delle trattative, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 23 CCII, il debitore si sarebbe potuto certamente avvalere della facoltà di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e seguenti CCII o anche della facoltà di attivare lo strumento di regolazione alternativa del concordato preventivo – quali alternative allo stesso concordato semplificato. Tuttavia, tali istituti, come è noto prevedono la possibilità per l’imprenditore entro certi limiti normativi di “attivare”, innanzi al Tribunale, la richiesta di omologazione con cram down nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali.*

*Appare tuttavia verosimile che in caso di incidenza determinante del loro consenso, con una alternativa liquidatoria così tanto favorevole, come nel caso di specie, la domanda di cram down sarebbe stata accolta ugualmente dal Tribunale, in ragione della rilevante finanza esterna promessa ed anzi già acquisita per circa € 1.570.000,00.*

*Inoltre, il particolare vantaggio derivante dall’apporto di finanza esterna, condizionato all’omologazione rispetto all’alternativa liquidatoria, che verosimilmente sarebbe stato messo a disposizione, secondo il massimo sacrificio possibile, anche in caso di accordo di*



*ristrutturazione - che non prevede il voto del creditore erariale ma prevede una facoltà di omologazione nel confronto dell'alternativa liquidatoria - è un significativo indice che pare escludere una finalità abusiva, fraudolenta o anche solo elusiva delle ricorrenti.*

*Ancora, l'esperto della C.N.C. ha congruamente motivato il fatto che soltanto con riferimento al perimetro "Logistica" – che coinvolge la società [redacted] – la Composizione Negoziata avrebbe potuto in quel momento proseguire – con l'operazione di complessiva acquisizione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e, successivamente, con la sottoscrizione dei contratti con i creditori.*

*Viceversa, per le società odierne ricorrenti, facenti parte del settore "Importazione e Distribuzione", in mancanza di una proposta di acquisizione globale dei perimetri aziendali, essendo venuto meno l'interesse del possibile investitore, in assenza di misure protettive del patrimonio, ad avviso dell'esperto qualunque soluzione alternativa ai sensi dell'art. 23 comma 1 e comma 2 lettere a) e b), sarebbe stata giuridicamente e sul piano finanziario impossibile, in corso di CNC, in mancanza della tutela dalle aggressioni dei creditori garantita dalle misure protettive erga omnes.*

*Al momento della proposta di concordato semplificato, dunque, risulta realistico e ragionevole ritenere che l'unica alternativa praticabile fosse appunto la cessione atomistica dei singoli beni aziendali o di singoli rami aziendali (come effettivamente avvenuto per singoli rami facenti capo a [redacted], nell'impossibilità di conservare come integro il valore aziendale del ramo importazione e distribuzione, in difetto di concrete manifestazioni di interesse.*

*Il fatto poi che [redacted] sarebbe stata esclusa dalle trattative intercorse fino a quel momento nell'ambito della composizione negoziata, non rappresenta nel caso di specie un indice inequivoco di una condotta scorretta, in malafede o illegittima delle parti ricorrenti, che si sono correttamente comportate anche verso gli altri creditori.*

*Anzitutto, va osservato che l'esperto in plurimi appuntamenti e riunioni incontra "progressivamente" le parti interessate al processo di risanamento, non necessariamente dovendo da subito instaurare trattative con tutti i creditori e con l'Erario, potendosi invece riservare un allargamento successivo e (solo eventuale) della platea dei creditori, contestualmente all'avanzamento del percorso compositivo e secondo le sue concrete possibilità di positiva riuscita.*

*In secondo luogo, le ricorrenti hanno credibilmente spiegato di aver profuso il massimo sforzo per l'attuazione del piano progetto di piano di risanamento in C.N.C. attinente al c.d. "perimetro importazione e distribuzione" del gruppo, a seguito di un concreto risanamento del*



che tuttavia a dicembre 2024, a seguito di due diligence, inopinatamente avrebbe deciso di non proseguire nelle trattative; le negoziazioni con il predetto interessato ed altri soggetti investitori sono attestate alle pagine da 37 a 42 della relazione finale dell'esperto.

Non avrebbe viceversa avuto alcun senso pratico sul piano negoziale coinvolgere il creditore erariale al tavolo delle trattative in sede di composizione fino a quel momento, perché in assenza di una proposta di affitto o eventualmente di cessione del ramo – da sottoporre eventualmente al Tribunale nell'ambito di un procedimento autorizzativo ex art. 22 ccii – sarebbero stati del tutto ignoti i flussi finanziari oggetto di possibile distribuzione ad e quindi la concreta proposta di soddisfazione economica, in percentuale, ad essa formulabile.

Inoltre, la composizione negoziata del gruppo era stata introdotta, con nomina ed accettazione dell'esperto in data 4 settembre 2024, anteriormente al Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14" che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2024 ed ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (28 settembre 2024), applicandosi tale "ultimo correttivo" soltanto alle trattative avviate con istanza depositata sulla piattaforma camerale successivamente a tale data.

Pertanto, alcun negoziato con il creditore erariale sarebbe stato plausibile, così come superflui sarebbero stati gli incontri preliminari e/o le trattative con attesa l'inapplicabilità alla presente composizione dell'art. 23 comma 2 bis ccii, a mente del quale soltanto, in deroga all'indisponibilità della pretesa tributaria, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali ed all'agente della riscossione.

L'ausiliario ha spiegato che – in assenza della finanza esterna di oltre € 1,5 milioni, già incamerata sul conto corrente della procedura e del venir meno del consolidato fiscale per Faldo Green - rimarrebbero privi di soddisfacimento non solo i creditori per crediti chirografari all'origine, ma anche quelli per crediti privilegiati degradati al chirografo per incapacienza, costituiti prevalentemente da crediti previdenziali ed erariali.

In tal senso, occorre richiamare il principio già affermato da questo Tribunale in data 30.10.2025 (Pres. Vatile, est. Rossetti), in Diritto della Crisi, in motivazione, secondo il quale "intanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria. ... Ciò è tanto più vero se si considera che per le



*agenzie fiscali la normativa di riferimento, contenuta nell'art. 63 CCII, va nella direzione della necessità che il soddisfacimento delle relative ragioni sia effettivo e reale, benché l'art. 23, co. 2 bis, CCII non parli espressamente di percentuali minime.”*

*Nel caso di specie, la situazione concreta appare del tutto diversa rispetto al precedente richiamato dalla creditrice opponente, sul piano della concreta soddisfazione del ceto creditorio e della ragionevole certezza di eseguibilità dei piani in tempi ristretti.*

*Ad avviso del Tribunale, non appare irragionevole ritenere che, laddove la presente proposta economica fosse stata ai creditori formulata in sede di concordato semplificato, con le relative percentuali soddisfattive non certamente irrisorie, in tempi rapidi, essa sarebbe stata ragionevolmente accettata o ben accolta dal ceto creditorio (e dall'Erario ove consentito dalla legge), considerata la prestazione di una ingente finanza terza liberamente distribuibile di circa € 1,5 milioni.*

*Nessun difetto di correttezza e buona fede appare rinvenibile nella proposta di concordato semplificato formulata al creditore erariale, anche rispetto alle presumibili alternative risarcitorie.*

*Infatti, le valutazioni svolte dall'esperto indipendente dott. [REDACTED] ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII sono state precedute da analoghe considerazioni dell'esperto e sono state poi ritenute idonee dall'Ausiliario, laddove afferma l'assenza dei presupposti per l'esperimento di ulteriori azioni revocatorie e risarcitorie – potere/dovere in ogni caso spettante al nominando liquidatore ex artt. 25 septies comma 1 e 115 CCII – in quanto egli “...ha dato atto di avere consultato un ampio corredo documentale composto da libri sociali, bilanci, contratti, atti relativi ad operazioni straordinarie e documentazione relativa allo svolgimento della Composizione Negoziata. Ha riferito altresì in merito a precedente percorso di Risanamento Aziendale, attuato ai sensi dell'articolo 67 l.f., conclusosi positivamente a fine 2021, e ha ricordato le circostanze in cui è maturata, “tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024”, la crisi affrontata con il ricorso all'istituto della Composizione Negoziata, osservando come in quel contesto “l'organo amministrativo abbia agito con tempestività, attivando sin da subito gli strumenti previsti dall'ordinamento per l'emersione anticipata e la gestione della crisi, mediante la presentazione, già nel mese di agosto 2024, dell'istanza per la nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 12” CCII..”.*

*Venendo all'ulteriore profilo di censura, secondo l'Ausiliario, è ampiamente sperimentato in casi simili che l'Agenzia delle Entrate opera essa stessa la compensazione tra debiti e crediti fiscali pregressi (formatisi anteriormente alla data di riferimento della procedura, quindi*



coevi). L'ausiliario rileva inoltre che anche in ipotesi diversa, vale a dire senza compensazione, l'ipotesi di liquidazione concordataria apparirebbe migliore rispetto a quella formulata, ipotizzando una liquidazione effettuata dal curatore di una liquidazione giudiziale avviata all'epoca di presentazione dell'istanza di omologa del concordato semplificato; specifica infine che quelli portati in compensazione sono in larga misura crediti per "ecobonus", che risultano di fatto certificati dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto elaborato e comunicato dal Ministero competente; evidenzia poi che i crediti IVA, se ad oggi ancora oggetto di possibile verifica e contestazione, risultano riscontrabili nei documenti fiscali delle società e perciò sono idonei ad essere recepiti ai fini di un esame prognostico sulla fattibilità dei Piani.

Inoltre, le ricorrenti spiegano che i crediti IVA delle Società sono sorti nel corso degli anni per effetto dell'esercizio dell'ordinaria attività di acquisti e vendite e risultano dalle comunicazioni periodiche **Pt\_5** e dalle dichiarazioni IVA presentate regolarmente da tutte le Società: poiché originati dall'ordinaria attività d'impresa, i predetti crediti IVA sono riscontrabili e ricostruibili dalla stessa **Contr** attraverso l'analisi della documentazione di cui già dispone (fatture elettroniche presenti nel sistema di interscambio – c.d. SDI – e modelli di versamento F24); che nell'ambito delle interlocuzioni tra i professionisti che assistono il **Parte\_4** e l' – mantenutesi costanti nel corso della Procedura – l' ha chiesto di ricevere risposta ai questionari inviati a due sole tra le Società, i.e. (creditrice verso l' di crediti per c.d. "Ecobonus") e (creditrice verso l' per crediti IVA), ricevendo gli opportuni chiarimenti ed informazioni; che è la stessa che "certifica" il credito per c.d. "ecobonus", e non il contrario, in quanto la formazione e la disponibilità di tali crediti è determinata dalla stessa attraverso i dati presenti nella piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attestanti l'esistenza e la spettanza dei contributi riconosciuti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, da cui origina poi il credito per c.d. "ecobonus" di cui beneficia l'importatore.

Secondo la stessa bozza di Circolare dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, attualmente in consultazione dal 15 aprile 2026, riguardante "Inquadramento e approfondimento degli istituti. I nuovi istituti del Codice della crisi e dell'insolvenza", è prevista la compensazione quale effetto del ricorso per concordato semplificato, per analogia rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale (vedi pagina 152): "Trova, infine, applicazione la disposizione in materia di compensazione di cui all'art. 155 con crediti anche non ancora esigibili del debitore".



*Tale compensazione è giuridicamente possibile e lecita laddove il fatto genetico dei debiti e dei crediti fiscali sia anteriore al ricorso e quindi all'apertura del concorso; in concreto essa si palesa vantaggiosa per il credito erariale chirografario, anche degradato per incapienza, come esposto dall'ausiliario, verso le società ricorrenti.*

*Per tali esposte ragioni, l'opposizione della creditrice*

*risulta infondata.”;*

richiamato quanto in giurisprudenza di merito esposto da Tribunale di Imperia ordinanza del 20 febbraio 2024, in Diritto della Crisi, leggendosi in motivazione che: *“L'obiezione dell'elusione normativa del termine di 240 giorni o del termine annuale di cui all'art. 8 CCII, appare superabile rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi.”* ed ivi enunciandosi il principio per cui *“In pendenza di una composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dall'art. 19 CCII, non osta alla concessione di una misura cautelare volta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Il termine di 240 giorni previsto dall'art. 19 e quello complessivo annuale di cui all'art. 8 sono riferiti soltanto alle misure protettive, che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative. I predetti termini possono essere superati dalla concessione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive: è infatti rimesso al giudice il contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell'individuazione di una soluzione negoziata della crisi.”;*

richiamato inoltre il provvedimento del Tribunale di Milano est. Presidente dott.ssa Laura De Simone, in Diritto della Crisi, 7 luglio 2024, in cui si espone in motivazione che: *“...L'art.19 CCII prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come*



*quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell'art.18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l'istanza di nomina dell'esperto, sia successivamente. Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto. Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art.19 comma 5 va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)).”;*

pertanto ivi si enuncia il principio per cui “Qualora nel corso della composizione negoziata si determini una esigenza cautelare per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes, il presidio può essere riconosciuto se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative. Trattasi di tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori.”;

rilevato che tali principi applicati in corso di CNC – elaborati in dottrina e giurisprudenza di merito - sono validi e declinabili anche a valle nell'ambito dello strumento di regolazione soggetto ad omologazione costituito dal concordato liquidatorio semplificato;

rilevato che, come spiegato nella relazione illustrativa al c.d. correttivo *ter*, “*i dubbi interpretativi sorti circa la possibilità di richiedere misure protettive e cautelari nell'ambito del concordato semplificato sono stati ... risolti con la modifica del comma 1 dell'articolo 54, ... modifica dalla quale si ricava anche che anche la domanda di accesso al concordato semplificato, al pari della domanda di accesso agli altri concordati, dà avvio al procedimento unitario regolato dagli articoli 40 e seguenti*”;



osservato che appariva meritevole di tutela, nelle more della fissazione dell'udienza di omologa, lo stringente obiettivo di non mettere a rischio il buon esito delle trattative volte al risanamento dell'impresa (quando ancora in corso) o gli effetti positivi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati (e perciò anche del concordato semplificato), in modo tale da impedire la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa, ovvero la sottrazione/dispersione del patrimonio del debitore in costanza di concordato, a discapito della platea di tutti i creditori, in quanto l'azienda o un singolo ramo non sarebbe in tal caso più cedibile quale compendio unitario o in esercizio nell'ambito liquidatorio del concordato semplificato;

considerato che la concessione odierna della misura cautelare mira ad assicurare gli effetti positivi di una eventuale omologa dello strumento di regolazione della crisi preannunciato (concordato semplificato), atteso che già al momento del deposito del ricorso sussisteva una ragionevole prospettiva di omologazione idonea a fondare il *fumus boni iuris*, poi confermata dal vaglio positivo del Tribunale;

rilevata come evidente la ricorrenza del *fumus boni iuris* in quanto è verosimile che si possa in ipotesi pervenire all'omologa dello strumento e quindi la presente decisione di accoglimento ha l'effetto di tutelare il patrimonio della debitrice assicurando provvisoriamente l'effetto dello strumento di regolazione in via anticipata e provvisoria: ciò consente che i pagamenti a termini della proposta avvengano in sede esecutiva del concordato secondo il rispetto delle cause di prelazione (APR) ed evitando un soddisfo extra-concorsuale da parte del creditore che procederebbe munito di titolo esecutivo, a detrimento degli altri creditori e della stessa tenuta del piano sottoposto a vaglio di omologazione;

considerato che l'eventuale introduzione di azioni esecutive e/o cautelari da parte del soggetto intimato sarebbe stato dunque in una fase finale dello strumento idonea a pregiudicare – in modo grave ed irreparabile, sul piano del *periculum in mora* – la possibilità di perfezionare il procedimento di soluzione della crisi intrapreso, intaccando la garanzia del patrimonio, a discapito della generalità dei creditori concordatari, con la conseguente lesione del principio della *par condicio creditorum*;

rilevato che l'esigenza interinale e cautelare rappresentata dalla ricorrente sta e cade unitamente alla pronuncia (positiva o negativa) del Tribunale sull'omologa, quindi l'inibitoria va pronunciata fino al provvedimento terminativo e decisorio del giudizio di omologazione del concordato semplificato;

**pqm**

**CONFERMA** all'esito del contraddittorio il provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 29 marzo 2026 e quindi concede le misure cautelari richieste in via principale da parte ricorrente, ovvero inibisce ad AGENZIA DELLE ENTRATE e ad [REDACTED], anche



competenti per la Provincia di Milano, di avviare e/o proseguire nei confronti di tutte le parti ricorrenti qualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare, anche di natura speciale, a tutela dei crediti erariali e/o degli ulteriori titoli già ottenuti, ivi inclusa l'adozione dei provvedimenti di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria e di ogni altro atto della procedura di riscossione e/o più in generale qualsivoglia altra azione a tutela di tale credito fino all' omologa definitiva del Concordato Semplificato.

**Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, al creditore opponente costituito AGENZIA DELLE ENTRATE ed al nominato ausiliario Dott. [REDACTED] a cura della cancelleria.**

Milano, 11 maggio 2026

Il giudice designato  
dott. Francesco Pipicelli